

Avv. ANDREA LORENZI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. DAVID MICHELI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARTA PELOSO

Trento, lì 9 marzo 2026 bb

Gentile Signora
arch. Marlen Vanzetta
Via Fiamme Gialle n. 34
38037 PREDAZZO (TN)

Via E-MAIL
studiogeo.tn@gmail.com

**Parere legale in ordine alla incompatibilità dei professionisti membri della
Commissione Edilizia
Ns. rif. 1671**

Faccio seguito ai colloqui telefonici e all'incontro presso lo studio per rendere il parere che mi è stato richiesto.

Chi mi legge è componente della Commissione Edilizia Comunale o, meglio, di alcune Commissioni edilizie e si è posto il problema – corretto – di verificare se vi siano delle limitazioni alla possibilità di assumere incarichi di progettazione nell'ambito dei comuni in cui riveste il ruolo di Commissario.

L'art. 9 della l.p. 15/15 con disposizione di carattere generale che non ha bisogno di essere recepita nei regolamenti edilizi comunali dispone che "i componenti delle Commissioni liberi professionisti, i loro associati e altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere ed impianti pubblici".

Pacifico deve quindi ritenersi il divieto per chi mi legge di assumere incarichi di progettazione nell'ambito dei comuni. La disposizione in parola infatti è quella di evitare che si rappresenti un potenziale conflitto di interessi a causa del ruolo di componente della CEC chiamato ad esaminare e rendere il proprio parere tecnico sulla progettazione privata allorquando l'estensore del progetto sia proprio il componente della Commissione.

Come affermato a più riprese anche dal Servizio Urbanistica della PAT "l'incompatibilità in generale è imposta per far modo che non si generi un conflitto di interessi reale o potenziale che sia tra le funzioni svolte da parte dello stesso soggetto a beneficio dell'ente pubblico (in qualità di membro della CEC) e quelle assunte nell'interesse del privato cittadino committente e deve sottoporre il proprio progetto al vaglio di una Commissione nella quale il professionista siede".

D'altro canto, mi è stato specificato che correttamente l'architetto alla data di nomina di membro di commissione edilizia ha cessato di assumere qualsiasi incarico di progettazione nell'ambito del Comune.

Si chiede se tale divieto debba operare anche nei confronti di altri soggetti e ciò in particolare con riferimento alla posizione del padre dell'arch. Vanzetta, libero professionista che con la figlia condivide i locali dello studio ma che opera in assoluta autonomia sia sotto il profilo dell'assunzione degli incarichi (che vengono evidentemente conferiti in via esclusiva al geom. Vanzetta, sia con riferimento alla fatturazione degli stessi.

In questo caso a mio avviso non vi è un divieto che dalla legge è esteso oltre che ai membri della Commissione edilizia e loro associati (e in questo caso non si verte nell'ipotesi di una associazione di professionisti) e degli altri professionisti con cui operano in via continuativa.

Operare in via continuativa non significa evidentemente condividere i locali dello studio e ripartire le spese di funzionamento dello studio medesimo.

La disposizione che qui si esamina, essendo tesa a limitare l'attività professionale non può evidentemente formare oggetto di una lettura e di una interpretazione estensiva ma deve essere rigorosamente ancorata da un lato al tenore letterale della disposizione medesima (che preclude la possibilità di presentare interventi privati ai componenti della CEC agli associati e ai professionisti con cui operano in via continuativa e, dall'altro, va correlata all'obiettivo che è proprio della norma che è quello di evitare situazioni di conflitti di interesse e cioè che il componente della CEC sia chiamato ad esprimere il proprio parere, ancorché non vincolante, su soluzioni progettuali che siano state dallo stesso progettate o progettate da altro professionista associato o con cui ha una stabile collaborazione.

Nel caso di specie, secondo quanto mi è stato specificato l'arch. Vanzetta opera in modo assolutamente autonomo rispetto al padre, libero professionista del tutto autonomo e le eventuali collaborazioni (peraltro relative a progetti inerenti comuni diversi rispetto ai quali chi mi legge è componente della CEC) sono assolutamente marginali ed episodici e non danno luogo a quella collaborazione continuativa che fa scattare l'obbligo di astenersi dalla progettazione privata.

Ad ogni buon conto confermo l'opportunità, allorquando vengano portati all'attenzione della Commissione Edilizia progetti, elaborati dal geom. Gianni Vanzetta di astenersi sul punto così come dovrà evidentemente astenersi allorquando vengano esaminate pratiche di soggetti con i quali vi è un rapporto di parentela e/o notoria amicizia e/o inimicizia.

A margine evidenzio come una interpretazione corretta della disposizione dianzi indicata porta a ritenere che la professionista componente della Commissione Edilizia non possa assumere nell'ambito del territorio del Comune in cui riveste l'incarico di CEC incarichi di progettazione o comunque incarichi che postulino un "passaggio" e una valutazione discrezionale ad opera della CEC; il divieto non opera per altre attività di carattere

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA LORENZI

38122 TRENTO – Via Paradisi, 15/5 – Tel. 0461 234051 – Fax 0461 236928 – P. IVA 02652370228
e-mail: studio@dallafiorlorenzi.it

professionale quali la relazione di tipo di frazionamento o pratiche di attestazione energetica nell'ambito delle quali non vi è la spendita di valutazioni discrezionali ad opera del Comune.

Rimango naturalmente a disposizione ed invio distinti saluti.



Avv. Andrea Lorenzi